



Città Metropolitana di Palermo

Statuto

Approvato con deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 3 del 27/04/2026.

Indice:

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 Città Metropolitana di Palermo

Art. 2 Sede, gonfalone e stemma

Art. 3 Obiettivi, finalità e principio di sussidiarietà

Art. 4 Principi generali

Art. 5 Cittadinanza digitale

Art. 6 Rapporti europei e internazionali

Art. 7 Modalità di gestione dei servizi

Art. 8 Collaborazione con altre Città Metropolitane e Liberi Consorzi - Accordi di programma

Art. 9 Collaborazione con i Comuni

Art. 10 Articolazione del territorio in zone omogenee

Titolo II Funzioni amministrative

Art. 11 Funzioni della Città Metropolitana

Art. 12 Pianificazione Strategica – Il Piano Strategico Metropolitan

Art. 13 Pianificazione territoriale e urbanistica

Art. 14 Servizi sociali e culturali

Art. 15 Sviluppo economico

Art. 16 Sviluppo turistico

Art. 17 Mobilità e viabilità

Art. 18 Sviluppo e tutela dell'ambiente

Titolo III Organizzazione istituzionale

Art. 19 Organi della Città Metropolitana

Art. 20 Status degli amministratori

Art. 21 Il Sindaco Metropolitan

Art. 22 Cessazione dalla carica di Sindaco Metropolitan

Art. 23 Il Vicesindaco

Art. 24 I Consiglieri delegati

Art. 25 Il Consiglio Metropolitan

Art. 26 Competenze del Consiglio Metropolitan

Art. 27 I Consiglieri Metropolitan

Art. 28 La Conferenza Metropolitana

Titolo IV Organizzazione burocratica

Art. 29 Il Segretario Generale

Art. 30 Il Direttore Generale

Art. 31 Il personale

Art. 32 I dirigenti

Art. 33 Organismi partecipati

Titolo V Partecipazione popolare e trasparenza amministrativa

Art. 34 Partecipazione dei cittadini

Art. 35 Referendum

Art. 36 Trasparenza e accesso agli atti

Art. 37 Ufficio per le relazioni con il pubblico

Titolo VI Finanze e bilancio

Art. 38 Autonomia finanziaria

Art. 39 Demanio e Patrimonio

Art. 40 Concessione in uso dei beni della Città Metropolitana ed alienazione dei beni patrimoniali

Art. 41 Controllo di Gestione

Art. 42 Collegio dei Revisori dei Conti

Titolo VII Norme finali, transitorie e di rinvio

Art. 43 Modifiche allo Statuto

Art. 44 Entrata in vigore

Art. 45 Norma di rinvio

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Città Metropolitana di Palermo

1. La Città Metropolitana di Palermo è un ente territoriale di area vasta costitutivo della Repubblica, ai sensi dell'art. 114 della Costituzione, dotato di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, impositiva e finanziaria secondo le norme della Costituzione, delle leggi statali e regionali, in aderenza alle disposizioni del presente Statuto e dei suoi regolamenti.
2. Nella Città Metropolitana di Palermo sono ordinate istituzionalmente le comunità locali costituite dalle popolazioni dei comuni di cui al successivo comma 3, aventi fra loro rapporti di stretta integrazione territoriale, economica, civile e sociale.
3. La Città Metropolitana di Palermo è composta dai comuni di Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Altofonte, Bagheria, Balestrate, Baucina, Belmonte Mezzagno, Bisacchino, Blufi, Bolognetta, Bompietro, Borgetto, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, Campofelice di Roccella, Campofiorito, Camporeale, Capaci, Carini, Castelbuono, Casteldaccia, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Cefalù, Cerda, Chiusa Sclafani, Ciminna, Cinisi, Collesano, Contessa Entellina, Corleone, Ficarazzi, Gangi, Geraci Siculo, Giardinello, Giuliana, Godrano, Gratteri, Isnello, Isola delle Femmine, Lascari, Lercara Friddi, Marineo, Mezzojuso, Misilmeri, Monreale, Montelepre, Montemaggiore Belsito, Palazzo Adriano, Palermo, Partinico, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Polizzi Generosa, Pollina, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, San Cipirello, San Giuseppe Jato, San Mauro Castelverde, Santa Cristina Gela, Santa Flavia, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Terrasini, Torretta, Trabia, Trappeto, Ustica, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villabate, Villafrati.

Art. 2 Sede, gonfalone e stemma

1. La Città Metropolitana ha per capoluogo la Città di Palermo e sede presso Palazzo Comitini, in Palermo, nella via Maqueda n. 100, e comprende i territori dei comuni consociati. L'emblema della Città Metropolitana di Palermo è rappresentato da un gonfalone e da uno stemma.
2. Lo stemma della Città Metropolitana di Palermo è costituito da uno scudo, accollato all'aquila della Città di Palermo. Lo scudo è diviso in quattro riquadri, ciascuno dei quali rappresenta una vasta area del territorio della provincia. Il primo riquadro a sinistra rappresenta Palermo con l'aquila sveva d'oro, coronata e con le ali abbassate. Il secondo simboleggia il comune di Termini Imerese dove spicca la figura di San Calogero. Il terzo quarto rimanda alla città di Cefalù, dove si incrociano tre pesci cefali, color oro. L'ultimo quarto rappresenta le aree interne della provincia, nel quale emerge il leone di Corleone.
3. Il gonfalone della Città Metropolitana di Palermo è di colore amaranto, raffigurante lo stemma della Città Metropolitana di Palermo.
4. L'uso dello stemma e del gonfalone è riservato alla Città Metropolitana, fatta salva la facoltà di regolamentare l'autorizzazione all'uso ad altri Enti o Associazioni.

Art. 3 Obiettivi, finalità e principio di sussidiarietà

1. La Città Metropolitana rappresenta le comunità locali che la costituiscono, ne cura gli interessi, ne coordina lo sviluppo e valorizza il principio di partecipazione dei cittadini e dei residenti, sia singolarmente sia in forma associata. L'Ente promuove il pluralismo politico e sociale, garantendo il ruolo delle minoranze e il diritto di accesso alle informazioni pubbliche.
2. La Città Metropolitana, nell'esercizio delle sue funzioni e dei poteri conferiti dalle leggi nazionali e regionali, adotta programmi pluriennali articolati in piani o progetti settoriali e territoriali, contenenti gli obiettivi da perseguire, le priorità da osservare, gli interventi e le opere da realizzare, in rapporto alle risorse finanziarie comunque disponibili.
3. I programmi possono essere definiti anche attraverso forme di democrazia partecipata che coinvolgono i cittadini, le associazioni, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori.
4. La Città Metropolitana, persegue le seguenti finalità istituzionali, tenendo conto delle specificità territoriali:
 - cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano;
 - promozione della tutela e della valorizzazione delle identità culturali in un quadro organico, integrato e policentrico;
 - gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della Città Metropolitana;
 - cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, garantendo e promuovendo ogni forma di collaborazione e cooperazione con le città e le aree metropolitane anche a livello internazionale;
 - promozione di aggregazioni tra comuni, nelle diverse modalità previste dalla legge.
5. La Città Metropolitana ispira la propria attività al principio di sussidiarietà, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, e di collaborazione con le realtà sociali dell'area metropolitana anche attraverso forme di confronto periodico. La Città Metropolitana ispira la propria azione al principio di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione con le istanze sociali ed economiche dell'area metropolitana, favorendo lo sviluppo sostenibile e la diffusione dell'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e di cura dei beni comuni. In virtù di tale principio sancito anche dai trattati UE, collabora con le istituzioni comunitarie per il miglior conseguimento degli obiettivi strategici.
6. In particolare, la Città Metropolitana organizza momenti di confronto periodico con le forme associative delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali e con le aziende pubbliche e private e del Terzo settore presenti sul territorio metropolitano.

Art. 4 Principi generali

1. La Città Metropolitana ispira la sua attività ai seguenti principi generali:
 - a) favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati e degli enti locali alle scelte politiche della comunità;

- b) perseguire il miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo sostenibile, la salvaguardia dell'occupazione, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e delle risorse naturali e paesaggistiche, il diritto alla salute dei cittadini e la mobilità sostenibile delle persone e delle cose;
- c) perseguire l'equilibrio e il decentramento territoriale nella distribuzione delle risorse e delle strutture di servizio, al fine di garantire un uniforme sviluppo dell'intero territorio, ponendosi come garante dell'autonomia e dello sviluppo dei comuni, nonché dei territori marginali rispetto ai centri dell'area urbana;
- d) promuovere il superamento di ogni discriminazione o disuguaglianza, consentendo uguali opportunità per tutti, senza distinzione di genere, orientamento sessuale, credenza religiosa, convinzione filosofica, razza o etnia, opinioni politiche, condizioni economiche e sociali, tendendo al pieno sviluppo delle persone e delle famiglie anche se svantaggiate e garantendo pari dignità alle minoranze linguistiche del territorio, nell'ambito delle funzioni esercitate;
- e) promuovere la piena realizzazione dell'integrazione dei cittadini diversamente abili nella vita della comunità;
- f) promuovere e favorire la partecipazione dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti alla definizione dei propri indirizzi politico-programmatici e, in genere, degli atti di carattere generale, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza della propria attività;
- g) perseguire la realizzazione della parità di genere, adottando azioni positive idonee ad assicurare pari opportunità per tutti, favorendo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e impegnandosi ad assicurare la presenza paritaria di entrambi i sessi in tutti gli organi e le strutture organizzative collegiali dell'Ente e a contrastare ogni forma di violenza di genere, promuovendo azioni e politiche specifiche anche attraverso la collaborazione con altri enti, istituzioni e con l'associazionismo per agire sulle cause culturali e sociali del fenomeno, per favorire l'emersione, l'accoglienza delle vittime e per offrire percorsi orientati ad una migliore consapevolezza delle proprie responsabilità, salvaguardando il rispetto reciproco;
- h) promuovere una cultura di attenzione all'infanzia attraverso politiche volte a sostenere il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia e a garantire alle bambine e ai bambini le medesime opportunità di sviluppo psico-fisico e sociale, incentivando politiche finalizzate a combattere ogni forma di sfruttamento, maltrattamento e abuso nei confronti dei minori;
- i) promuovere e sostenere, nel rispetto della legge e delle identità storico-culturali della Città Metropolitana di Palermo e dei suoi territori, la multiculturalità e l'integrazione come risorsa della collettività nel rispetto dei diritti di cittadinanza e di tutela dei nuovi cittadini e delle minoranze, attraverso la collaborazione tra la Città Metropolitana, altri enti e istituzioni e il terzo settore al fine di favorire l'inclusione e la coesione sociale e le pari opportunità;
- j) favorire la creazione e valorizzare le libere forme associative e di cooperazione dei cittadini e dei lavoratori, con particolare attenzione a quelle di volontariato sociale, e sviluppare modi di cooperazione con le forme di organizzazione sociali, pubbliche e private locali, nazionali e internazionali, nei settori economici, sociali, culturali;
- k) salvaguardare e valorizzare le diverse risorse culturali, storiche, artistiche, paesaggistiche, naturali ed ambientali del proprio territorio;
- l) perseguire l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati direttamente o coordinati dalla Città Metropolitana;

m) assicurare il diritto universale all'acqua potabile, per la sua peculiarità di bene essenziale alla vita, attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa;

n) tutelare il territorio con azioni finalizzate alla difesa della biodiversità promuovendo un utilizzo razionale delle risorse naturali e contenendo il consumo di suolo compatibilmente con le esigenze di sviluppo del territorio;

o) tutelare, promuovere e valorizzare le minoranze linguistiche e le identità Arbëreshe e Gallo-sicula presenti nel suo territorio, riconoscendole come patrimonio storico e culturale.

2. La Città Metropolitana di Palermo opera per mantenere le tradizioni civili, sociali, religiose, culturali e linguistiche locali e attiva, inoltre, ogni iniziativa volta alla loro conoscenza da parte dei propri cittadini e ne conserva la memoria storica, valorizzando le tradizioni del territorio.

Art. 5 Cittadinanza digitale

1. Tutti i cittadini hanno eguale diritto di accedere alla rete internet, in condizione di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico, sociale e territoriale.

2. I dati prodotti dalla Città Metropolitana di Palermo sono resi universalmente disponibili sotto forma di dati aperti (Open data).

3. La Città Metropolitana, al fine di organizzare la diffusione di procedure informatiche omogenee e condivise tra i territori che la compongono, promuove e coordina i sistemi di informatizzazione e digitalizzazione in ambito metropolitano.

4. La Città Metropolitana promuove e coordina, attraverso la diffusione e lo sviluppo delle reti informatiche e della banda larga, forme di consultazione e modalità di partecipazione attraverso cui promuovere la democrazia elettronica e la cittadinanza digitale.

5. La Città Metropolitana promuove un utilizzo etico e ragionevole dell'Intelligenza Artificiale, riconoscendone il potenziale e le valide opportunità di efficientamento dell'attività amministrativa, garantendo che ogni processo adottato tramite l'utilizzo di sistemi di IA sia comprensibile e tracciabile.

Art. 6 Rapporti europei e internazionali

1. La Città Metropolitana di Palermo concorre al processo di integrazione economica, sociale, culturale e politica con le città e le aree metropolitane europee e internazionali. A tal fine:

a) concorre alla costruzione di reti di relazioni con le altre Città e aree metropolitane europee e internazionali e promuove forme di coordinamento tra le stesse;

b) supporta il territorio nella partecipazione alle reti e ai progetti europei e ai partenariati internazionali.

Art. 7 Modalità di gestione dei servizi

1. La Città Metropolitana svolge l'azione amministrativa secondo criteri di imparzialità, tempestività, economicità e trasparenza nelle procedure, al fine di realizzare il buon andamento e l'efficienza dei servizi. A tal fine adotta, in armonia con le disposizioni di legge, regolamenti per la disciplina delle proprie funzioni garantendo anche la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali ai procedimenti amministrativi. In armonia con le disposizioni legislative, può adottare forme diverse per la gestione dei propri servizi.

2. La Città Metropolitana:

a) promuove la stipula di convenzioni e instaura altre forme di cooperazione e collaborazione con i comuni o con le unioni di comuni, anche al di fuori dell'area metropolitana, ai fini dell'organizzazione e della gestione integrata dei servizi;

b) promuove la costituzione di istituzioni, fondazioni, organismi strumentali per l'esercizio di servizi sociali e aziende speciali;

c) promuove la costituzione di società per azioni a partecipazione pubblica sia maggioritaria sia minoritaria, in relazione alla natura dei servizi da erogare, qualora si renda opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, e qualunque altra forma associativa e gestionale dei servizi pubblici di competenza previsti dalla legge;

d) può ricorrere, anche al fine di creare nuovi servizi per la collettività o per migliorare quelli esistenti, a qualsiasi strumento giuridico anche di natura privatistica, compresi contratti di sponsorizzazione, project financing, partecipazione in S.p.A., anche con capitale minimo, società miste, accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati diretti a fornire consulenze e servizi aggiuntivi;

e) allo scopo di favorire nuovi investimenti volti allo sviluppo del territorio, la Città Metropolitana promuove, anche con altri soggetti pubblici, l'integrazione unitaria delle strutture amministrative esistenti al fine di assicurare tempi certi, omogeneità e speditezza del processo decisionale;

f) promuove accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, città metropolitane, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti;

g) promuove la conferenza dei servizi, ai sensi dall'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

3. La Città Metropolitana promuove, mediante appositi accordi, l'utilizzo del proprio patrimonio immobiliare a favore di altri enti pubblici ricompresi nel territorio Metropolitano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per l'esercizio di specifiche funzioni.

Art. 8 Collaborazione con altre Città Metropolitane e Liberi Consorzi - Accordi di programma

1. Al fine di favorire processi di integrazione tra le zone del proprio territorio e quelle ricadenti nelle aree di altre Città Metropolitane che richiedano un coinvolgimento unitario in processi di riassetto economico e territoriale, la Città Metropolitana può stipulare accordi o convenzioni con altre Città

Metropolitane e Liberi Consorzi interessati, volti all'attivazione di forme di cooperazione e di coordinamento.

2. Le forme di collaborazione e di coordinamento sono finalizzate, in particolare, alla definizione di atti di programmazione e di sviluppo, nonché alla realizzazione di opere e all'erogazione congiunta di servizi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 9 Collaborazione con i Comuni

1. La Città Metropolitana collabora e supporta i Comuni per favorire il miglioramento qualitativo e quantitativo della loro azione, riferendosi anche a zone che presentino caratteri di omogeneità.

2. A tale scopo, la Città Metropolitana:

a) promuove assemblee dei rappresentanti dei Comuni e degli ambiti territoriali per il coordinamento degli strumenti programmatici di settore;

b) formula, in collaborazione con i Comuni, programmi di attività e di opere di rilevante interesse sovracomunale, provvedendo nell'ambito delle proprie competenze funzionali, direttamente alla loro realizzazione, oppure coordinando e, se del caso, incentivando, con risorse proprie, gli interventi attuativi comunali;

c) può istituire, nell'ambito dei propri servizi, strutture di collegamento e supporto tecnico-amministrativo per l'attività dei comuni;

d) stipula convenzioni per l'utilizzazione da parte dei Comuni dei servizi e delle strutture di cui alla lettera c), nonché, di altre strutture organizzative ove tale utilizzazione risulti compatibile con le funzioni fondamentali di competenza metropolitana;

e) stipula convenzioni per l'utilizzazione da parte della Città Metropolitana di strutture organizzative e immobiliari comunali, atte a consentire il decentramento dei servizi e l'esercizio di specifiche funzioni.

3. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, si applicano le norme vigenti in materia al momento della sottoscrizione dell'accordo stesso.

Art. 10 Articolazione del territorio in zone omogenee

1. La Città Metropolitana di Palermo articola il proprio territorio in zone omogenee di ambito sovracomunale, individuate in ragione delle peculiari caratteristiche geografiche, demografiche, storiche, economiche e istituzionali, al fine di favorire una gestione integrata e coordinata delle funzioni metropolitane, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, nonché dei criteri di efficacia, efficienza, economicità e contenimento della spesa.

2. Il territorio metropolitano è suddiviso in quattro zone omogenee, così denominate:

a) la zona territoriale della cintura metropolitana comprende il comune di Palermo e i comuni limitrofi. I comuni ricadenti nella zona territoriale della cintura metropolitana sono: Altavilla Milicia, Altofonte, Bagheria, Baucina, Belmonte Mezzagno, Bolognetta, Capaci, Carini, Casteldaccia, Cefalà Diana, Cinisi,

Ficarazzi, Isola delle Femmine, Marineo, Misilmeri, Monreale, Palermo, Santa Flavia, Termini Imerese, Terrasini, Torretta, Trabia, Ustica, Ventimiglia di Sicilia, Villabate, Villafrati;

b) la zona territoriale est comprende l'area delle Madonie e i comuni situati nelle zone montane e interne del territorio metropolitano. I comuni ricadenti nella zona territoriale est sono: Alia, Alimena, Aliminusa, Blufi, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Roccella, Castelbuono, Castellana Sicula, Cefalù, Cerda, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Lascari, Montemaggiore Belsito, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, Roccapalumba, San Mauro Castelverde, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, Valledolmo;

c) la zona territoriale centro comprende l'area del Corleonese e i comuni dell'entroterra meridionale. I comuni ricadenti nella zona territoriale centro sono: Bisacchino, Campofelice di Fitalia, Campofiorito, Castronovo di Sicilia, Chiusa Sclafani, Ciminna, Contessa Entellina, Corleone, Giuliana, Godrano, Lercara Friddi, Mezzojuso, Palazzo Adriano, Prizzi, Roccamena, Vicari;

d) la zona territoriale ovest comprende i comuni situati nell'area occidentale della Città Metropolitana, inclusi quelli geograficamente limitrofi. I comuni ricadenti nella zona territoriale ovest sono: Balestrate, Borgetto, Camporeale, Giardinello, Montelepre, Partinico, Piana degli Albanesi, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Santa Cristina Gela, Trappeto.

3. Ciascuna zona omogenea può dotarsi di un organismo di coordinamento, composto dai Sindaci dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento, con funzioni di indirizzo, raccordo e proposta. Il predetto organismo può farsi portavoce delle esigenze delle comunità locali rappresentate, interfacciandosi con gli uffici della Città Metropolitana al fine di promuovere il confronto, la condivisione e l'integrazione delle politiche pubbliche a livello sovracomunale.

Titolo II

FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 11 Funzioni della Città Metropolitana

1. La Città Metropolitana, quale ente di area vasta, è titolare delle seguenti funzioni ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell'art. 27 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15:

- In materia di servizi sociali e culturali:

- a) iniziative e proposte agli organi competenti in ordine all'individuazione ed al censimento dei beni culturali e ambientali ricadenti nel territorio nonché alla tutela, valorizzazione e fruizione sociale degli stessi beni, anche con la collaborazione degli enti e delle istituzioni scolastiche e culturali. Acquisto di edifici o di beni culturali, con le modalità di cui all'articolo 21, secondo e terzo comma, della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) realizzazione di strutture e servizi assistenziali, anche mediante la riutilizzazione delle istituzioni socio-scolastiche permanenti;
- c) distribuzione territoriale, costruzione, manutenzione, arredamento, dotazione di attrezzature, funzionamento degli istituti di istruzione media di secondo grado; promozione, negli ambiti di competenza, del diritto allo studio.

- In materia di sviluppo economico:

- a) promozione dello sviluppo turistico e delle strutture ricettive, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi; realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche, di interesse sovracomunale;
- b) interventi di promozione e di sostegno delle attività artigiane, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi, salve le competenze dei comuni;
- c) vigilanza sulla caccia e sulla pesca nelle acque interne.

- In materia di organizzazione del territorio e della tutela dell'ambiente:

- a) costruzione e manutenzione della rete stradale dell'area metropolitana, intercomunale, rurale e di bonifica e delle ex trazzere, rimanendo assorbita ogni competenza di altri enti sulle suindicate opere, fatto salvo quanto previsto al penultimo alinea dell'articolo 16 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) costruzione di infrastrutture di interesse sovracomunale e provinciale;
- c) organizzazione dei servizi di trasporto locale interurbano;
- d) protezione del patrimonio naturale e gestione di riserve naturali, anche mediante l'ausilio offerto da associazioni ambientaliste, in forma di progetti finalizzati, quale buona pratica di Amministrazione condivisa dei Beni Comuni.

2. La Città Metropolitana svolge, altresì, le seguenti funzioni:

- a) pianificazione territoriale ed urbanistica, generale e di coordinamento, comprese le opere e gli impianti di interesse sovracomunale, le vie di comunicazione, le reti di servizi ed infrastrutture, i sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale;
- b) organizzazione e gestione in materia di tutela ambientale, entro i limiti della programmazione regionale;
- c) pianificazione dei servizi di trasporto nel territorio dell'area metropolitana. Autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale;
- d) promozione, coordinamento e valorizzazione dello sviluppo economico e sociale, comprese le competenze previste dalle disposizioni dell'articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33 nell'area metropolitana. L'assistenza dei ciechi e dei sordomuti rieducabili deve intendersi estesa, per coloro che sono portatori di handicap aggiuntivi di natura fisica e/o psichica, anche ad attività strutturate a carattere pre-formativo e di orientamento professionale, nonché a specifici percorsi socio-educativi, da svolgersi in età post-scolare e comunque non necessariamente collegate e/o concomitanti con la frequenza di istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e corsi di istruzione e formazione professionale;
- e) sostegno e sviluppo dei Consorzi universitari presenti nel territorio nonché degli enti culturali già sostenuti dall'ex province regionali. La Città Metropolitana mantiene la stabile partecipazione, in qualità di socio, nei Consorzi universitari già partecipati dall'ex provincia regionale alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, nei limiti delle previsioni statutarie dei medesimi Consorzi universitari;
- f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano. Raccolta ed elaborazione dati nonché assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- g) organizzazione dello sviluppo turistico, entro i limiti della programmazione regionale.

3. Alla Città Metropolitana di Palermo spetta, altresì, la gestione delle riserve naturali gestite dall'ex provincia regionale.

4. La Città Metropolitana, è titolare, altresì, delle seguenti funzioni proprie attribuite dall'articolo 28 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15:

- a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni ulteriori eventualmente delegate o assegnate dalla Regione;
- b) pianificazione territoriale generale ed urbanistica che, nel fissare vincoli e obiettivi all'attività dei comuni compresi nel territorio metropolitano, individua in ogni caso le aree da destinare all'edilizia residenziale pubblica, convenzionata ed agevolata nonché le strutture di comunicazione, le reti di servizi e le infrastrutture e ne valuta la loro sostenibilità ambientale, ecologica ed energetica nel contesto metropolitano;
- c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici locali del territorio metropolitano, già di competenza comunale;
- d) mobilità e viabilità nel territorio metropolitano, assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica dei singoli comuni nell'ambito metropolitano e garantendo in ogni caso

l'intermodalità dei trasporti nonché l'ottimizzazione dei collegamenti delle aree portuali ed aeroportuali con le infrastrutture autostradali;

e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale nel territorio metropolitano, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della Città Metropolitana, come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);

f) partecipazione diretta alla programmazione, assegnazione e gestione di interventi finanziati con fondi europei, destinati alla Città Metropolitana.

Art. 12 Pianificazione Strategica – Il Piano Strategico Metropolitano

1. Il piano strategico del territorio e della comunità metropolitana costituisce l'atto fondamentale di indirizzo dell'azione della Città Metropolitana. Il piano strategico, sulla base delle necessarie e appropriate basi conoscitive, configura gli scenari e determina gli obiettivi generali di sviluppo della comunità metropolitana e le relative condizioni di sostenibilità economico-sociale e territoriale-ambientale.

2. Il piano strategico formula una visione di lungo periodo, funzionale a definire una strategia in grado di orientare lo sviluppo del territorio nelle sue diverse componenti. Nella sua formulazione si prevede il coinvolgimento di altri enti pubblici, dei corpi intermedi, delle forze economiche e sociali, delle associazioni, delle autonomie funzionali, del mondo della cultura e della ricerca.

3. Il Consiglio Metropolitano adotta e aggiorna annualmente, sentita la Conferenza Metropolitana, il piano strategico metropolitano di durata triennale, come atto di indirizzo per l'ente e per i Comuni che ne fanno parte, anche con riferimento all'esercizio di ulteriori funzioni eventualmente delegate o assegnate dalla Regione.

4. La Città Metropolitana assicura la partecipazione dei comuni alla formazione e all'aggiornamento del piano strategico mediante apposite conferenze di programmazione nonché mediante il parere – non vincolante – della Conferenza Metropolitana.

5. I procedimenti di adozione e revisione del piano strategico si ispirano al principio di trasparenza e al metodo della partecipazione.

6. L'attività della Città Metropolitana e quella dei Comuni in essa ricompresi è oggetto di monitoraggio e di valutazione con riferimento agli obiettivi determinati dal piano strategico. In base alle relative risultanze essi vengono rivisitati in sede di aggiornamento annuale.

7. Il programma triennale dei lavori pubblici e la programmazione dei servizi pubblici locali, di cui alla normativa di settore vigente, si conformano alle priorità di intervento indicate nel piano strategico.

Art. 13 Pianificazione territoriale e urbanistica

1. La Città Metropolitana esercita le funzioni di pianificazione territoriale generale ed urbanistica di coordinamento del proprio territorio, mediante la predisposizione di Piani con valenza strategica, strutturale e di coordinamento composti prevalentemente da direttive, da indirizzi e dal coordinamento della pianificazione dei comuni.
2. La Città Metropolitana esercita le funzioni di cui al comma 1 mediante la predisposizione del Piano della Città Metropolitana di cui all'art. 22 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, il quale determina gli indirizzi generali di assetto strutturale del territorio e le scelte strategiche di sviluppo economico dei relativi territori, con la finalità ulteriore di tutelarne l'integrità fisica e ambientale, l'identità culturale nonché di promuoverne lo sviluppo sostenibile.
3. Il Piano della Città Metropolitana definisce, nel rispetto delle previsioni degli strumenti di Pianificazione Territoriale della Regione, gli obiettivi strategici relativi all'assetto e alla tutela del proprio territorio, connessi ad interessi di rango sovracomunale o costituenti attuazione della pianificazione regionale come definita dal PTR e di cui costituiscono un approfondimento strutturale. Sono interessi di rango sovracomunale quelli riguardanti l'intero territorio dei comuni facenti parte del territorio metropolitano, o comunque quello di più comuni, e dei territori delle Città metropolitane.
4. Il Piano della Città Metropolitana ha carattere dinamico e interattivo e persegue l'obiettivo dello sviluppo sostenibile, orientandosi al potenziamento e alla valorizzazione delle reti e dei servizi infrastrutturali, delle reti di comunicazione e dei sistemi di mobilità pubblica, alla rigenerazione dei tessuti edificati, alla riqualificazione dei servizi e degli spazi pubblici, nonché all'individuazione delle aree destinate all'edilizia residenziale pubblica, convenzionata e agevolata.
5. Il Consiglio Metropolitano, sentito il parere - non vincolante - della Conferenza Metropolitana, approva il Piano della Città Metropolitana che, fissando gli obiettivi ed i vincoli all'attività dei comuni del territorio, ne costituisce il quadro di riferimento.

Art. 14 Servizi sociali e culturali

1. La Città Metropolitana persegue le migliori condizioni di equità nello sviluppo delle politiche sociali nelle diverse parti del territorio metropolitano. In particolare, promuove il benessere individuale e collettivo e la sicurezza sociale, attraverso lo sviluppo di politiche proprie e interistituzionali, finalizzate alla conoscenza e all'esigibilità dei diritti, all'autonomia e alla vita indipendente, al contrasto delle povertà, e al superamento delle fragilità e degli svantaggi; favorisce le varie forme di volontariato, l'accesso ai servizi e l'omogeneità di prestazioni sul territorio.
2. La Città Metropolitana sostiene con idonee iniziative la scuola e le altre istituzioni culturali pubbliche e private presenti sul suo territorio e promuove la più ampia collaborazione con il sistema universitario.
3. La Città Metropolitana favorisce e sostiene la cultura, lo sport e la promozione sociale, cooperando con gli enti e le istituzioni culturali, sportive e sociali del territorio. Assicura specifiche azioni per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e archeologico.
4. La Città Metropolitana, relativamente ai servizi sociali e culturali, in particolare provvede:

- a) alla promozione di politiche e programmi di sostegno alle condizioni dei cittadini con disabilità, per favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro e nella società, rimuovendo gli ostacoli sociali e strutturali, tra cui le barriere architettoniche;
- b) agli interventi di solidarietà agli anziani attraverso l'organizzazione di idonee strutture e di iniziative socio-culturali, nonché attività di aggregazione e di turismo sociale;
- c) alla promozione e alla partecipazione a iniziative per il recupero e il reinserimento sociale dei soggetti fragili da dipendenze;
- d) agli interventi per coinvolgere il ruolo determinante delle Università siciliane nello sviluppo e nel progresso sociale, culturale ed economico della comunità del territorio;
- e) alla promozione e sostegno di manifestazioni e iniziative artistiche, culturali, sportive e di spettacolo, di interesse sovracomunale;
- f) alla promozione di iniziative per la valorizzazione delle risorse culturali e artistiche locali, per il recupero e la valorizzazione dei teatri comunali, musei e biblioteche operando per la realizzazione di un coordinamento della loro attività;
- g) alla promozione di iniziative per il recupero ed il rilancio del patrimonio linguistico e delle tradizioni popolari del territorio;
- h) agli interventi per il potenziamento e la costruzione di strutture ed attrezzature atte a favorire lo sport e il turismo culturale, sociale e giovanile alla cui gestione provvede direttamente o in concessione;
- i) alla promozione di iniziative atte a favorire opportunità culturali ricreative e di integrazione sociale per i giovani.

Art. 15 Sviluppo economico

1. La Città Metropolitana persegue la realizzazione delle condizioni più favorevoli allo sviluppo economico sostenibile e all'insediamento e alla crescita di imprese e di attività produttive nell'area metropolitana, coerenti con la sua vocazione, allo scopo di perseguire la realizzazione delle condizioni strutturali e funzionali più favorevoli a uno sviluppo economico sostenibile e, in particolare, all'insediamento, alla crescita e alla riconversione delle imprese e delle attività produttive nell'area metropolitana, promuove e assicura sostegno, anche attraverso il confronto con i soggetti rappresentativi dell'economia del lavoro e della cooperazione, all'attività economica, di ricerca e innovazione e alla creazione di impresa in materia di industria, commercio, artigianato, politiche agricole e sviluppo rurale, pesca, servizi e risorse turistiche, in coerenza con il piano strategico metropolitano.

2. La Città Metropolitana provvede altresì:

- a) alla promozione di iniziative di sostegno all'agricoltura, e in particolare alle produzioni tipiche e di qualità, nonché alla salvaguardia del patrimonio agricolo-boschivo nell'ambito di un adeguato equilibrio territoriale;
- b) alla promozione di iniziative, in accordo e collaborazione con le associazioni di categoria, con gli enti economici e locali, atte a favorire lo sviluppo industriale, del terziario avanzato, dell'artigianato qualificato;

- c) all'attuazione di iniziative promozionali e divulgative dei prodotti tipici e tradizionali del territorio coinvolgendo le risorse naturali e paesaggistiche nonché i beni architettonici e culturali;
- d) alla promozione di iniziative protese allo sviluppo di attività marinare o connesse alla fruizione del mare.

Art. 16 Sviluppo turistico

1. La Città Metropolitana organizza lo sviluppo turistico entro i limiti della programmazione regionale.
2. La Città Metropolitana valorizza le attività e il patrimonio culturale pubblico e privato. Promuove, nel rispetto dell'autonomia dei diversi soggetti, le attività culturali e creative, anche come filiere di sviluppo e di occupazione.
3. La Città Metropolitana attiva politiche di promozione turistica, anche in collaborazione con gli altri livelli istituzionali nonché con gli operatori privati.
4. La Città Metropolitana realizza opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche, di interesse sovracomunale.

Art. 17 Mobilità e viabilità

1. La Città Metropolitana pianifica le strutture di comunicazione e le infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, tenendo conto delle esigenze di ogni territorio.
2. Realizza e gestisce la viabilità di propria competenza, curandone la manutenzione e il potenziamento, assicurandone la compatibilità e la coerenza alla pianificazione territoriale e urbanistica.
3. Pianifica, in coerenza con la programmazione regionale, la rete di trasporto pubblico sul proprio territorio, temperando le esigenze di tutte le zone omogenee, al fine di garantire un adeguato servizio per tutto il territorio.
4. Favorisce tutte le forme di mobilità sostenibile, inclusi l'intermodalità, l'uso della bicicletta, il *bike* e *car sharing*, le forme di trasporto collettivo.
5. La Città Metropolitana, per la viabilità di propria competenza, adotta una segnaletica stradale bilingue ITALIANO/ARBËRESH, in prossimità dei paesi appartenenti alla minoranza linguistica storica Arbëreshe presente nel suo territorio: Contessa Entellina, Mezzojuso, Palazzo Adriano, Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela.

Art. 18 Sviluppo e tutela dell'ambiente

1. La Città Metropolitana promuove iniziative in materia di tutela ambientale, favorisce iniziative tese alla salvaguardia e al ripristino delle condizioni di equilibrio ambientale, nonché al contrasto del cambiamento climatico, entro i limiti della programmazione regionale.

2. La Città Metropolitana persegue politiche ambientali sostenibili al fine di salvaguardare i limiti di sicurezza che non devono essere superati dallo sviluppo delle attività economiche e umane.
3. La Città Metropolitana cura la migliore tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, naturali e paesaggistiche, come beni primari della collettività e delle generazioni future. Persegue l'obiettivo dell'azzeramento del saldo del consumo di suolo anche favorendo metodi e sistemi di perequazione territoriale e promuove il risparmio energetico in ogni sua forma. Per l'attuazione di tali obiettivi può promuovere accordi con i Comuni e con le Unioni.

Titolo III

ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE

Art. 19 Organi della Città Metropolitana

1. Sono organi della Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15: il Sindaco Metropolitan, il Consiglio Metropolitan e la Conferenza Metropolitan.

Art. 20 Status degli amministratori

1. Lo status degli amministratori è disciplinato dalle norme in materia contenute nel titolo II, Capo 2 della Legge Regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 21 Il Sindaco Metropolitan

1. Il Sindaco Metropolitan è responsabile dell'amministrazione della Città Metropolitan, ha la rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio, e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.

2. Il Sindaco Metropolitan è di diritto il Sindaco del comune capoluogo e dura in carica cinque anni.

3. Il Sindaco Metropolitan:

- a) rappresenta la Città Metropolitan;
- b) convoca e presiede la Conferenza Metropolitan;
- c) convoca e presiede il Consiglio Metropolitan;
- d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti;
- e) esercita le ulteriori funzioni attribuitegli dallo Statuto;
- f) nomina tra i componenti del Consiglio Metropolitan un Vicesindaco;
- g) assegna deleghe ai Consiglieri Metropolitan;
- h) propone al Consiglio Metropolitan lo schema del bilancio di previsione annuale e pluriennale, nonché lo schema del rendiconto di gestione;
- i) approva il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);
- j) adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

k) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Metropolitan, il Sindaco Metropolitan provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Città Metropolitana presso enti, aziende e istituzioni;

l) presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;

m) compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo Statuto non siano specificatamente attribuiti ad altri organi, al Segretario Generale e ai dirigenti della Città Metropolitana. Nomina il Segretario Generale, quale organo di vertice amministrativo dell'Ente secondo le modalità stabilite dalla legge. Nomina il Direttore Generale esterno, anch'esso organo amministrativo di vertice, ove non si avvalga della facoltà di cui all'art. 108, comma 4, del TUEL. Nomina i responsabili dei servizi e degli uffici. Attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna sulla base di quanto disciplinato nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

n) può conferire incarichi di esperto del Sindaco, nonché di consulenza, anche a titolo gratuito, al fine di coadiuvare lo stesso nell'attività di programmazione e di indirizzo, tipica dell'organo di direzione politica e come tale estranea allo svolgimento di funzioni di natura gestionale, affidate ai dirigenti e al personale amministrativo;

o) adotta in via d'urgenza i provvedimenti di variazione di bilancio, secondo quanto previsto dall'art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, salvo ratifica del consiglio entro il termine di giorni 60;

p) approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-*quater* del D.Lgs. 267/2000;

q) approva i prelievi dal fondo di riserva;

r) approva la prestazione affidata, a seguito dell'attivazione di procedura di somma urgenza, *ex art.* 140, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

s) esercita le attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale, *ex art.* 54 del D.Lgs. 267/2000, qualora compatibili;

t) ogni sei mesi presenta al Consiglio Metropolitan una relazione relativa al lavoro svolto nel semestre precedente, *ex art.* 12 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15;

u) partecipa alla Conferenza Regione – Autonomie Locali di cui all'art. 43 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;

v) previa deliberazione del Consiglio Metropolitan, decreta la sottoscrizione di quote di capitali non di maggioranza in società costituite ai sensi dell'articolo 32, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142 così come recepito con l'articolo 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Il distintivo del Sindaco Metropolitan è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Città Metropolitana da portare a tracolla.

5. L'incarico di Sindaco Metropolitan è esercitato a titolo gratuito. Restano a carico della Città Metropolitana gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi previsti dalla normativa vigente.

Art. 22 Cessazione dalla carica di Sindaco Metropolitan

1. Le cause di cessazione dalla carica di Sindaco Metropolitan sono connesse alla cessazione dalla carica di Sindaco del Comune di Palermo.
2. Qualora il Sindaco Metropolitan cessi dalla carica per cessazione dalla carica di sindaco del comune capoluogo della Città Metropolitana, il Vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Sindaco Metropolitan.

Art. 23 Il Vicesindaco

1. Il Sindaco Metropolitan nomina tra i componenti del Consiglio Metropolitan un Vicesindaco, che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni a seguito di provvedimento prefettizio emesso ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235. Qualora anche il Vicesindaco sia assente o impedito, assume le funzioni di Sindaco Metropolitan il componente del Consiglio Metropolitan più anziano d'età.
2. L'atto di nomina del Vicesindaco è comunicato immediatamente al Consiglio Metropolitan.
3. Il Vicesindaco decade dalla carica quando la sua nomina sia revocata dal Sindaco Metropolitan.

Art. 24 I Consiglieri delegati

1. Il Sindaco Metropolitan assegna deleghe, anche temporanee, a uno o più Consiglieri, in numero massimo non superiore al 50% della composizione numerica del Consiglio Metropolitan (incluso il Vicesindaco), scelti sulla base di una distribuzione delle competenze e delle funzioni atte a garantire la coerenza d'azione e la visione unitaria del territorio definendone natura, limiti e contenuti, per materia, per ambito territoriale o per progetti.
2. I Consiglieri delegati esercitano le loro funzioni delegate conferite dal Sindaco sotto la sua direzione e coordinamento. Il Sindaco vigila sull'esercizio della delega, impartendo direttive, avocando a sé specifici atti, sostituendosi al delegato in caso di inerzia e, ove necessario, revocando la delega stessa. Gli atti di delega e di revoca sono comunicati al Consiglio nella prima seduta utile.
3. I Consiglieri delegati hanno facoltà di rappresentanza esterna e coadiuvano il Sindaco Metropolitan nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e coordinamento, in relazione e nei limiti delle deleghe a ciascuno conferite. Hanno altresì facoltà di proporre allo stesso Sindaco Metropolitan l'adozione di decreti nelle materie di rispettiva competenza e relazionano al Sindaco nel merito dell'attività svolta e proposta.
4. L'esercizio delle funzioni delegate è accompagnato da relazioni annuali pubbliche sul loro stato di attuazione, sottoposte al Consiglio Metropolitan e consultabili dai cittadini.
5. Per la piena attuazione del principio di collegialità ed esclusivamente quale metodologia di lavoro finalizzata ad assicurare il regolare andamento dell'attività amministrativa, il Sindaco Metropolitan può riunire i Consiglieri delegati per l'esame di talune proposte di decreto di cui al comma 3. Alle riunioni

può partecipare anche il Segretario Generale e, ove nominato, il Direttore Generale, possono essere invitati i Dirigenti e/o i Responsabili dei Servizi interessati. Le riunioni suddette non sono pubbliche e il Sindaco Metropolitanò è l'unico organo cui spetta la decisione e la responsabilità in merito all'adozione del provvedimento.

Art. 25 Il Consiglio Metropolitanò

1. È l'organo di indirizzo politico e di controllo della Città Metropolitanò e dura in carica cinque anni.
2. È composto dal Sindaco Metropolitanò e da 18 Consiglieri eletti tra i Sindaci e i Consiglieri dei Comuni della Città Metropolitanò. L'elezione si svolge con le modalità di cui all'art. 18 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15.
3. Per il proprio funzionamento adotta, a maggioranza assoluta dei propri componenti, un regolamento che ne disciplina l'attività e l'organizzazione. Tale disciplina è assunta nel rispetto delle forme di garanzia e partecipazione.
4. Le sedute sono pubbliche. Di norma, si riunisce presso la sede istituzionale e può riunirsi anche presso altre sedi dell'area metropolitana. Può anche essere convocato e svolgere le sedute in modalità *on-line* e da "remoto", secondo le modalità definite da apposito regolamento.
5. Fatte salve diverse espresse disposizioni di legge e del presente statuto, assume le proprie deliberazioni con la partecipazione della maggioranza dei suoi componenti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. In caso di rinnovo del Consiglio del comune capoluogo della Città Metropolitanò, si procede a nuove elezioni del Consiglio Metropolitanò, entro sessanta giorni dalla proclamazione del Sindaco del comune capoluogo.
7. La cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco o di Consigliere comunale comporta la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Metropolitanò. In questo caso, subentra il candidato che, nella medesima lista, ha ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata.

Art. 26 Competenze del Consiglio Metropolitanò

1. Il Consiglio ha competenza nelle materie stabilite dall'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 – art. 1, comma 1, lettera a) e ss.mm.ii.
2. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri componenti, approva il regolamento per il proprio funzionamento. Per l'approvazione del bilancio di previsione, annuale e pluriennale, e del rendiconto di gestione si osservano i *quorum* funzionali previsti nei rispettivi regolamenti.
3. Approva, altresì, i regolamenti, con eccezione del regolamento di disciplina dell'organizzazione degli uffici e dei servizi, i piani e i programmi.
4. Propone alla Conferenza Metropolitanò lo statuto e le sue modifiche per l'adozione.
5. Ha, inoltre, competenza sui seguenti atti fondamentali:

- a) gli statuti delle aziende speciali;
 - b) le convenzioni, gli accordi di programma e la costituzione e modifica di forme associative;
 - c) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - d) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni, fondazioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - e) l'istituzione e ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - f) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - g) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - h) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili, alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - i) la costituzione o partecipazione della Città Metropolitana a enti, consorzi, istituzioni e fondazioni;
 - j) il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio;
 - k) la salvaguardia degli equilibri di bilancio;
 - l) il Piano Strategico Metropolitan e i suoi aggiornamenti.
6. Possono essere istituiti, in numero massimo di tre e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, commissioni o gruppi di lavoro su materie di carattere pluridisciplinare. Il funzionamento è disciplinato con regolamento del Consiglio Metropolitan.

Art. 27 I Consiglieri Metropolitan

1. Il Consigliere Metropolitan rappresenta la comunità metropolitana ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Ha diritto di ottenere dagli uffici, dalle istituzioni metropolitane e dagli organismi partecipati dalla Città Metropolitana, tutte le notizie e le informazioni utili per l'espletamento del proprio mandato, essendo tenuto al segreto nei casi determinati dalla legge. Ha diritto di iniziativa sulle questioni sottoposte alle deliberazioni del Consiglio e di presentare interrogazioni, mozioni, proposte di ordini del giorno e di delibere nelle materie di competenza del Consiglio Metropolitan.
2. L'incarico di Consigliere Metropolitan è svolto a titolo gratuito, restano a carico della Città Metropolitana gli oneri connessi con le attività in materia di *status* degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi previsti dalla normativa vigente.
3. All'atto dell'insediamento, i Consiglieri appartengono ad un gruppo consiliare discendente dalla rappresentanza politica (Lista) con la quale risultano eletti. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio disciplina la formazione dei gruppi consiliari, del gruppo misto e della conferenza dei capigruppo.
4. Ogni Consigliere è tenuto, salvo fondate ragioni di impedimento, a partecipare alle sedute del Consiglio. Il Consigliere che non interviene, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive, decade. La decadenza può essere richiesta da ciascun Consigliere e viene dichiarata dal Consiglio, previa contestazione e assegnazione di un termine di almeno dieci giorni per la presentazione di giustificazioni.

5. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, presentate in forma scritta e indirizzate al Consiglio Metropolitan, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio procede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari, fatti salvi i casi di scioglimento previsti dalla legge, entro e non oltre dieci giorni, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Art. 28 La Conferenza Metropolitan

1. La Conferenza Metropolitan è organo collegiale composto da tutti i sindaci dei Comuni compresi nella Città Metropolitan, con poteri propositivi, consultivi nonché deliberativi in relazione alla approvazione dello Statuto e delle modifiche statutarie, ai sensi delle norme vigenti.

2. La Conferenza svolge funzioni consultive in relazione ad ogni questione di interesse della Città Metropolitan, su richiesta del Sindaco o del Consiglio Metropolitan. Qualora il Consiglio Metropolitan non intenda conformarsi è tenuto a darne adeguata motivazione.

3. La Conferenza Metropolitan, con i voti che rappresentino almeno la metà dei Comuni compresi nella Città Metropolitan e la metà della popolazione complessivamente residente, adotta o respinge lo Statuto e le modifiche proposte dal Consiglio Metropolitan.

4. Nel caso di cessazione dalla carica di un componente della Conferenza Metropolitan, lo stesso è sostituito, fino al rinnovo della carica di sindaco, dal vicesindaco o da un commissario straordinario - nominato ai sensi dell'art. 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana approvato con la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche e integrazioni - o da commissari prefettizi, così come disposto dall'art. 143 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

5. La Conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco Metropolitan che ne fissa l'ordine del giorno.

6. Il Sindaco Metropolitan è tenuto a convocare la Conferenza, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei sindaci, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta.

7. Per il proprio funzionamento essa adotta, a maggioranza assoluta dei propri componenti, un regolamento che ne disciplina l'attività e l'organizzazione.

8. La Conferenza può presentare proposte di delibera o di atti di indirizzo nelle materie di competenza del Consiglio.

9. I sindaci possono partecipare alla Conferenza Metropolitan anche tramite propri delegati. Ciascun sindaco può delegare, volta per volta, a partecipare alla Conferenza Metropolitan il Vicesindaco o un componente della Giunta comunale, in sua sostituzione. La delega deve essere scritta e pervenire alla segreteria generale della Città Metropolitan prima dello svolgimento della Conferenza stessa.

10. La Conferenza Metropolitan può anche essere convocata e svolgersi in modalità *on-line* e da "remoto", secondo le modalità definite da apposito regolamento.

Titolo IV

ORGANIZZAZIONE BUROCRATICA

Art. 29 Il Segretario Generale

1. È nominato dal Sindaco Metropolitanamente tra coloro che sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 267/2000, nel rispetto delle fasce di appartenenza. Oltre ai compiti di cui all'articolo 97 del decreto legislativo n. 267/2000, esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto e dai regolamenti dell'ente di area vasta.
2. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3. Quale vertice amministrativo dell'Ente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 267/2000, il Sindaco Metropolitanamente abbia nominato il Direttore Generale.
4. Inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Metropolitanamente e della Conferenza Metropolitanamente e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente, con le limitazioni previste dalla legge;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco Metropolitanamente;
 - d) esercita le funzioni di Direttore Generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108, comma 4, del T.U.E.L.
5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere uno o più Vicesegretari Generali per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
6. Le funzioni di controllo interno sono volte a garantire il funzionamento dell'ente secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, e sono esercitate dal Segretario Generale della Città Metropolitanamente.
7. Il Segretario Generale, di norma, è nominato Responsabile delle misure di prevenzione alla corruzione e della trasparenza amministrativa.

Art. 30 Il Direttore Generale

1. Il Sindaco Metropolitanamente, ove non si avvalga della facoltà di cui all'art. 108, comma 4, del TUEL, nomina il Direttore Generale e ne dà informazione al Consiglio Metropolitanamente, attribuendo l'incarico ad un soggetto esterno in possesso di comprovata competenza ed esperienza in materia di gestione ed organizzazione amministrativa.

2. Il Direttore Generale, nel rispetto degli indirizzi impartiti dal Sindaco Metropolitan, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, coordina l'attività dei dirigenti, sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco. L'incarico può essere revocato anticipatamente con provvedimento motivato del Sindaco Metropolitan e ne dà informazione al Consiglio Metropolitan.

Art. 31 Il personale

1. I dipendenti della Città Metropolitana assicurano il proprio contributo all'attuazione dei principi generali e delle caratteristiche fondamentali dell'organizzazione, così come esplicitati nel presente statuto e alle previsioni normative in materia di correttezza dei comportamenti nello spirito proprio di un servizio da rendere alla cittadinanza.

2. La Città Metropolitana promuove lo sviluppo delle competenze dei dipendenti, la creazione di un clima di lavoro positivo e propositivo, il rispetto e la valorizzazione delle diversità, il riconoscimento dei meriti e delle capacità distintive.

Art. 32 I dirigenti

1. Ai dirigenti della Città Metropolitana spetta la direzione degli uffici e dei servizi attraverso la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dei medesimi. A tal fine, dispongono di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse professionali, finanziarie e strumentali affidate, nel rispetto delle direttive politico-amministrative del Sindaco Metropolitan e delle direttive di coordinamento del Direttore Generale o, in mancanza, del Segretario Generale.

2. I dirigenti adottano i provvedimenti di propria competenza che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nel rispetto dei principi d'imparzialità e buona amministrazione, e sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi assegnati, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

3. Il Sindaco Metropolitan, con proprio atto, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, tenendo conto della natura e dei programmi da realizzare, delle attitudini e capacità professionali di ciascun dirigente, nonché della preparazione tecnica e capacità di gestione, valutate anche sulla scorta dei risultati conseguiti in precedenza.

4. Il Sindaco Metropolitan, con proprio atto, può attribuire incarichi di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la cui disciplina è prevista dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

5. In sede di Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi vengono definiti gli ulteriori criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali.

Art. 33 Organismi partecipati

1. Il Consiglio Metropolitanamente effettua periodicamente la ricognizione delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, e delibera sulla messa in liquidazione o cessione delle stesse, valutando la coerenza tra le finalità degli organismi partecipati e quelle istituzionali della Città Metropolitana, nonché l'opportunità di mantenere le partecipazioni esistenti, qualora risultino funzionali alla realizzazione di servizi pubblici per i cittadini, garantendo al contempo le migliori condizioni di efficienza ed economicità. È garantita la pubblicità e la trasparenza dei dati, delle informazioni e dei documenti di ciascun ente controllato attraverso la pubblicazione nel sito internet istituzionale della Città Metropolitana, nella sezione "Amministrazione Trasparente", in modo che l'utente possa accedere senza effettuare operazioni aggiuntive ai contenuti di interesse, con particolare riguardo:

a) ai bilanci degli organismi partecipati relativi ai tre esercizi precedenti quello in corso e alle attinenti relazioni accompagnatorie;

b) ai compensi percepiti dai titolari di cariche amministrative e di controllo o di incarichi di rilievo, attualmente e nei tre anni precedenti.

2. La Città Metropolitana, mediante deliberazione del Consiglio Metropolitanamente, nel rispetto dell'ordinamento interno e dell'Unione Europea, può costituire, partecipare e procedere alla riorganizzazione di società, aziende, enti e organismi di diversa natura le cui finalità siano coerenti con quelle istituzionali dell'ente, per la gestione di servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitanamente e di servizi strumentali.

Titolo V

PARTECIPAZIONE POPOLARE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Art. 34 Partecipazione dei cittadini

1. La Città Metropolitana promuove la partecipazione dei cittadini, nonché dei comuni, singoli o associati, anche attraverso forme di consultazione diretta.
2. Al fine di assicurare un costante contatto fra l'ente e i cittadini, la Città Metropolitana adotta un regolamento sulla democrazia partecipata. Il medesimo regolamento disciplina, nel rispetto dei requisiti e delle modalità procedurali stabiliti dalla legge statale, la consultazione popolare tramite referendum abrogativo, consultivo o propositivo su questioni di competenza della Città Metropolitana.
3. Le consultazioni popolari sono precedute da adeguata campagna informativa istituzionale, volta a garantire a tutti i cittadini piena conoscenza e consapevolezza delle questioni sottoposte a voto.
4. Ogni cittadino, in forma singola o associata, può rivolgere alla Città Metropolitana istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi.
5. Le istanze, petizioni e proposte sono rivolte al Sindaco Metropolitan e contengono, in modo chiaro e intelligibile, la questione che viene posta o la soluzione che viene prospettata e la sottoscrizione dei presentatori nonché il recapito degli stessi. L'amministrazione ha l'obbligo di esaminarle e di far conoscere all'interessato la relativa decisione, entro trenta giorni.

Art. 35 Referendum

1. Il Consiglio Metropolitan può indire referendum su materie di esclusiva competenza della Città Metropolitana, anche solo in una delle zone omogenee del territorio metropolitan, preferibilmente mediante tecnologia digitale, con modalità che garantiscano la più ampia e corretta partecipazione.
2. I referendum devono essere indetti, previa deliberazione del Consiglio Metropolitan, quando lo richiedano almeno il 5% degli aventi diritto ad esprimere il voto nel referendum, con firme raccolte nelle forme di legge.
3. Non si può procedere, salvo che per le consultazioni on-line, a più di una consultazione nell'ambito dello stesso anno e comunque non prima che siano trascorsi dodici mesi dall'ultima consultazione.
4. La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori residenti nel territorio metropolitan o della zona omogenea e se ha conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi.
5. Non possono essere sottoposti a referendum i piani di investimento, i piani di coordinamento territoriale, il bilancio della Città Metropolitana, le deliberazioni riguardanti l'applicazione dei tributi e di approvazione di tariffe e di assunzione di mutui e prestiti obbligazionari.

6. Il regolamento disciplina l'ammissibilità e lo svolgimento dei referendum a cui avranno diritto a partecipare cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio metropolitano regolarmente soggiornanti in Italia.

Art. 36 Trasparenza e accesso agli atti

1. La Città Metropolitana assicura, anche attraverso l'apposito sito istituzionale dell'Ente, la trasparenza e la conoscibilità dei propri documenti e delle informazioni in suo possesso, garantendo i diritti dei cittadini alla conoscibilità di atti e documenti.

2. La Città Metropolitana, al fine di assicurare la massima trasparenza e conoscibilità dei documenti e delle informazioni, si dota di un regolamento per l'accesso che contiene anche le regole e le procedure per garantire i diritti dei cittadini alla piena conoscibilità delle informazioni pubbliche, di atti e documenti.

3. Con atto motivato, nei casi e nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti, il Sindaco Metropolitano può inibire temporaneamente l'esibizione di documenti o la diffusione di informazioni qualora possano pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

4. Sono altresì pubblicate nel sito informatico della Città Metropolitana le tipologie di dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, anche riferiti agli organismi partecipati, nel rispetto della disciplina vigente in materia di trattamento dei dati personali.

5. La Città Metropolitana adotta e aggiorna, con periodicità stabilita dalla legge, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, contenente le misure, i modi e le iniziative volti ad assicurare un adeguato livello di trasparenza dell'organizzazione e dell'attività dell'Ente e di contrasto ai fenomeni corruttivi.

6. La Città Metropolitana assicura a chiunque l'esercizio dell'accesso civico "semplice" e "generalizzato" regolati dal primo e secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il diritto di accesso, in tutte le forme riconosciute dalla legge, è soggetto ai limiti e alle eccezioni previste dall'ordinamento giuridico, come declinati nei regolamenti interni di disciplina degli istituti.

7. Tutte le informazioni sono pubblicate nel sito informatico della Città Metropolitana in modo da garantire la massima fruibilità dei dati, attraverso l'utilizzo di formati aperti.

Art. 37 Ufficio per le Relazioni con il Pubblico

1. La Città Metropolitana assicura la più adeguata informazione sulle proprie attività e l'accesso ai suoi uffici, servizi e prestazioni.

2. Nella propria attività di informazione, la Città Metropolitana adegua i mezzi adottati e le modalità comunicative anche in forme differenziate, tenendo conto dei destinatari e delle caratteristiche specifiche delle sue diverse aree territoriali.

3. La Città Metropolitana assicura un particolare impegno nell'informazione turistica e culturale.

4. Nel promuovere la propria attività comunicativa, la Città Metropolitana assicura il coordinamento e il coinvolgimento dei comuni singoli e associati.

Titolo VI

FINANZE E BILANCIO

Art. 38 Autonomia finanziaria

1. La Città Metropolitana, nell'ambito della finanza pubblica, il cui ordinamento è riservato alla legge, è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. L'ordinamento finanziario e contabile della Città Metropolitana è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
3. La Città Metropolitana ha autonomia di entrata e di spesa.

Art. 39 Demanio e Patrimonio

1. Ove la Città Metropolitana disponga di beni demaniali affidati in concessione e/o beni patrimoniali, il Sindaco Metropolitansovrintende all'attività di conservazione e di gestione del patrimonio, assicurando, attraverso apposito Ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili e il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio.
2. Il Regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
3. Il riepilogo dell'inventario è allegato al bilancio di previsione annuale. Il conto del patrimonio fa parte del rendiconto della gestione.

Art. 40 Concessione in uso dei beni della Città Metropolitana e alienazione dei beni patrimoniali

1. Con apposito Regolamento è disciplinato, nel rispetto delle norme di legge, l'affidamento in concessione di beni patrimoniali ovvero l'alienazione di beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'Ente.
2. Nel rispetto dei principi di cui al presente Statuto e per lo svolgimento delle funzioni, la Città Metropolitana di Palermo promuove l'utilizzo in convenzione, da parte dei Comuni consorziati, del proprio patrimonio immobiliare, in modo da favorirne l'impiego razionale ed economico.
3. A tal fine la Città Metropolitana di Palermo informa la propria attività al principio secondo il quale l'economicità della gestione immobiliare deve essere valutata in relazione all'interesse pubblico e alla soddisfazione dei prevalenti interessi delle collettività. Ispirandosi ai medesimi principi l'Ente, per l'espletamento delle funzioni, può utilizzare in convenzione immobili del patrimonio dei Comuni facenti parte dell'area metropolitana.

Art. 41 Controllo di Gestione

1. La Città Metropolitana di Palermo istituisce un ufficio di “controllo di gestione” al fine di una periodica verifica della economicità di gestione rispetto ai mezzi profusi ed agli obiettivi raggiunti, anche con riferimento a standard preventivamente determinati.
2. Il controllo di gestione prevede la sistematica valutazione della efficienza e della efficacia della spesa attraverso la relazione periodica dei dirigenti responsabili delle strutture di competenza sull’andamento economico/funzionale delle stesse.
3. Il Consiglio Metropolitanamente conosce l’andamento della gestione finanziaria ed economica della Città Metropolitana di Palermo anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive al collegio dei revisori dei conti e ai dirigenti responsabili delle unità organizzative sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all’organizzazione e alla gestione dei servizi ed allo stato di attuazione dei programmi.

Art. 42 Collegio dei Revisori dei Conti

1. Nella Città Metropolitana è costituito un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre soggetti individuati con le modalità di cui all’art. 6 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 17 e ss.mm.ii.
2. L’attività dei revisori è improntata all’imparzialità ed all’indipendenza, ai principi di collegamento e cooperazione tra gli organi istituzionali e la struttura organizzativa della Città Metropolitana.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti collabora alla funzione di indirizzo e controllo, propria del Consiglio Metropolitanamente, per migliorare la produttività della spesa pubblica dell’Ente.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti può disporre ispezioni, acquisire documenti, notizie ed informazioni e convocare i dirigenti e il Segretario Generale.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti può disporre l’audizione dei rappresentanti della Città Metropolitana in enti, istituti o aziende alle quali la Città Metropolitana stessa eroghi un contributo o partecipi finanziariamente.
6. Per quanto attiene la incompatibilità e/o inconfiribilità, si applicano le disposizioni di leggi speciali o le disposizioni regolamentari.

Titolo VII
NORME FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO

Art. 43 Modifiche allo Statuto

1. Le modifiche al presente Statuto sono approvate con le medesime procedure, modalità e maggioranze previste per la sua prima adozione.
2. L'entrata in vigore di nuove leggi che emanino principi in materia di ordinamento delle Città Metropolitane e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad esse conferite, abroga le norme del presente statuto con esso incompatibili. La Città Metropolitana adegua lo Statuto entro 120 giorni dall'entrata in vigore delle leggi suddette (art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000).

Art. 44 Entrata in vigore

1. Lo Statuto è pubblicato, nelle forme di legge, sull'albo pretorio *on-line* del sito internet della Città Metropolitana ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione.

Art. 45 Norma di rinvio

1. Per discipline statutarie non previste nel presente testo si fa riferimento alle normative delle leggi vigenti, e in particolare alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 ove compatibile.